

la ricorrente in data 19 aprile 2023 ha depositato istanza per la nomina dell'Esperto ai fini dell'avvio della procedura di Composizione Negoziata per la Composizione della Crisi d'Impresa (CNC); in data 4 maggio 2023 è stato nominato quale esperto il Dott.

che ha accettato l'incarico in data 6 maggio 2023;

le "misure protettive" richieste dalla ricorrente sono state confermate fino alla data del 3 gennaio 2024;

le misure cautelari atipiche richieste in sede di CNC sono state prorogate fino al 21 gennaio 2024 e con decreto emesso dal GD "inaudita altera parte" in data 16 gennaio 2024 fino al 4 maggio 2024;

l'art 23 CCII al comma I prevede che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, concludere uno degli accordi ivi previsti; al comma II prevede che *"Se all'esito delle trattative, non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1"*, l'imprenditore può, in alternativa (lett. d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal codice;

alla luce del disposto dell'art 23 comma I e II lett d) CCII ritiene il Collegio che il deposito della domanda di concessione del termine di cui all'art 44 comma I lett a) CCII costituisca implicita rinuncia alla Composizione Negoziata o comunque risulti incompatibile con la prosecuzione di quest'ultima: nell'ottica della CNC, come indicato dal richiamato art 23 CCII, l'individuazione di uno degli strumenti funzionali al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario da parte dell'imprenditore in precedenza ammesso alla procedura, costituisce momento conclusivo della fase di trattativa e postula necessariamente l'intervenuta conclusione delle attività di negoziazione medio tempore poste in essere;

la tesi della ricorrente secondo cui la concessione di un termine funzionale all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi non impedirebbe la prosecuzione della procedura di Composizione Negoziata, già pendente, sino alla sua durata massima, dovendosi ritenere pur sempre legittimato l'imprenditore in CNC a porre in essere atti di straordinaria amministrazione (compreso il deposito di una istanza ai sensi dell'articolo 44 CCI), appare pertanto in contrasto con il tenore letterale dell'art 23 CCII e con la



funzione che , nell'ottica del risanamento dell'impresa, deve essere riconosciuta alla scelta di uno degli strumenti previsti dalla suddetta disposizione;

il precedente richiamato dalla ricorrente (Tribunale di Torino 16 febbraio 2023 R.G. P.U. 22/2023), in carenza di specifica motivazione, risulta totalmente neutro rispetto al tema della prosecuzione della CNC in pendenza del termine concesso ex art 44 comma I lett a) CCII (neppure la “corrispondenza” prodotta dalla ricorrente a supporto della tesi sostenuta risulta invero particolarmente significativa);

ritenuto che la prosecuzione della presente procedura sia condizionata alla conclusione della CNC e che , pertanto, debba essere concesso alla ricorrente termine di giorni 10 per depositare nell'ambito del presente fascicolo relazione conclusiva dell'Esperto ex art 17 comma VIII CCII riservando all'esito ogni determinazione riguardo alla domanda di concessione del termine di cui all'art. 44 comma I lett. a) CCII e di conferma ed applicazione delle misure protettive e cautelari;

P.Q.M.

assegna alla ricorrente termine di giorni 10 per depositare nell'ambito del presente fascicolo relazione conclusiva dell'Esperto ex art 17 comma VIII CCII;

riserva all'esito ogni determinazione riguardo alla domanda di concessione del termine di cui all'art 44 comma I lett.a) CCII e di conferma ed applicazione delle misure protettive e cautelari.

Parma, 23 gennaio 2024

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Marco Vittoria

